

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 28 del 17/02/2004

Deliberazione n. 28 del 17/02/2004 legge 109/94 Articoli 20, 8 - Codici 20.1, 8.3

La clausola del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti la dimostrazione "di aver eseguito, nell'ultimo triennio, lavori analoghi per conto del Ministero per i beni e le attività culturali", risulta in contrasto con l'art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ove è previsto che "fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici". La norma di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che, con riferimento alle attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di individuare, come ulteriore requisito, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, si riferisce ad attività ascrivibili unicamente alla categoria OS2 e non ad altre categorie di lavori.